

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Veiga e B. Driessen, successivamente B. Driessen e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2017, L 138 I, pag. 1), e della decisione di esecuzione (PESC) 2017/905 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2017, L 138 I, pag. 6), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Évariste Boshab e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 374 del 6.11.2017.

Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Clestra Hauserman/Parlamento

(Causa T-725/17) (¹)

(«Appalti pubblici di lavori — Procedura di gara — Lavori relativi alle “Pareti amovibili-porte” del progetto di estensione e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer del Parlamento a Lussemburgo — Rigetto dell'offerta di un offerente — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Obbligo di motivazione — Offerta anormalmente bassa — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)

(2019/C 164/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, Francia) (rappresentante: J. Gehin, avvocato).

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Naglič e B. Schäfer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE diretta ad ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento del 24 agosto 2017, adottata nel contesto della procedura di gara INLO-D-UPIL-T-16-AO8 riguardante il lotto n. 55, intitolato «Pareti amovibili-porte», del progetto di estensione e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer del Parlamento a Lussemburgo, domanda recante rigetto dell'offerta della ricorrente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente, e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente sostiene di aver subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Clestra Hauserman sopporterà, oltre le proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.*

(¹) GU C 13 del 15.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2009 — Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)

(Causa T-787/17) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GlamHair — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 164/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Parfümerie Akzente GmbH (Pfedelbach, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 settembre 2017 (procedimento R 82/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo GlamHair come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Parfümerie Akzente GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 32 del 29.1.2018.